

# COMUNE DI CORTAZZONE

Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 12

Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. ....  
in data .....

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di giornate convocazione - seduta

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E PER SIGNORA ED AFFINI.

L'anno millenovecento novanta due addi ventiquattro del mese di ..... alle ore ..... nella Sala delle Adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
1 — FOGLIASSO Carlo	si	
2 — GIARETTO Luigi	si	
3 — <del>CAVELLO</del> <del>MAZZONI</del>	XX	XX
4 — GANDOLFO Giovanna	si	
5 — VANARA Angela	si	
6 — BUSTO Marco	si	
7 — VERCELLI Rinaldo	si	
8 — GIARETTO Gianni	si	
9 — BORSATO Luigi	si	
10 — VANARA Daniele	si	
11 — BAROSSO Elio		si
12 — DEZZANI Teresio	si	
13 — MO Bruno	si	
14 — VECCHIATINI Antonella	si	
15 — BORSATO Paolo	si	
Totali	13	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fogliasso Carlo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. .... dell'ordine del giorno.

(\*) Originale - Copia

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto necessario disciplinare l'attività di barbiere parrucchiere per uomo e signora ed affini mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto l'art. 5 della legge 8.06.1990 n.142;

Visto lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dalla Giunta comunale;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Commissione comunale di cui alla legge 23.12.1970, n.1142, nella seduta del 31.08.1992;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990;

Con voti unanimi favorevoli

### D E L I B E R A

di approvare, come di fatto approva, l'unito schema di Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e signora ed affini, composto di numero 14 articoli, che forma parte integrante della presente deliberazione.

*originale*

COMUNE  
di  
CORTAZZONE

PROVINCIA  
di  
ASTI

REGOLAMENTO COMUNALE  
Per la Disciplina delle Attività di Barbiere  
Parrucchiere per uomo e signora ed affini.

Approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 12 del 24-03-1982

IL SINDACO  
*F. G. B.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.1  
Autorizzazioni

1. Ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.161 e delle successive modificazioni contenute nella legge 23 dicembre 1970, n.1142, chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale attività di barbiere, parrucchiere per signora e per uomo o attività affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque siano esercitate presso Enti e luoghi pubblici o privati, compresi quelli delle FF.SS., anche a titolo gratuito, nonchè negli appositi reparti degli alberghi diurni ed hotel, deve essere provvisto di apposita autorizzazione.

2. Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o societaria di persone o di capitale che rientrino o meno nella legge 8.6.1985, n.443 e L.R. 6.7.1987, n.38.

3. Non sarà concessa autorizzazione di esercizio a chi intenda svolgere le suddette attività in forma ambulante.

4. Le attività di barbiere, parrucchiere per signora ed affini possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i normali requisiti degli altri negozi, siano distinti, separati dai locali adibiti a civile abitazione, fra essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

5. Sono da considerarsi affini a quelle di barbiere e parrucchiere le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni della moda o del costume, che non implicino prestazioni medico-curative-sanitarie e cioè: massaggiatore del viso, estetista, estetista visagista, truccatore, depilatore, manicure, pedicure estetico.

6. Per le attività affini esercitate presso gli esercizi di barbiere o parrucchiere per signora non occorre una spe-

ziale autorizzazione.

7. Il titolare dell'esercizio di barbiere o parrucchiere per signora può avere all'interno del proprio negozio una o più attività affini svolte da persona idonea e qualificata.

## Art.2

### Domanda di Autorizzazione

1. La domanda con la quale viene richiesta l'autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- a) data e luogo di nascita, residenza del richiedente;
- b) indicazione della ubicazione del locale dove il richiedente intende esercitare l'attività.

2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci, quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443, o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di impresa diversa da quelle previste dalla legge n.443/1985.

3. Il Comune, ricevuta la domanda provvederà a:

- a) richiedere il parere della competente Commissione provinciale per l'Artigianato in merito ai requisiti della qualificazione professionale e di quelli previsti dalla legge n.443/1985 e dalla L.R. n.38/1987, per le imprese a carattere artigianale;
- b) richiedere alla Commissione provinciale per l'Artigianato il parere in merito alla qualificazione professionale della persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratti di impresa societaria non avente carattere artigianale, accertando nel contempo l'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio;
- c) accertare, attraverso i competenti Organi, i requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature.

Art.3  
Requisiti

1. La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente e dagli eventuali soci o dal direttore della azienda:

- a) se egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o di mestiere affine, iscritto in un Albo provinciale delle Imprese artigiane;
- b) se presta o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora ed affine in qualità di dipendente o di collaboratore per un periodo non inferiore a due anni, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente;
- c) la qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato e ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.25 e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro.

2. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato o della Regione. Detti corsi dovranno avere una durata non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro riguardanti l'apprendistato ed un impegno di frequenza pari a quello previsto dalla Scuola d'obbligo. L'accertamento dei requisiti di cui sopra compete alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

3. L'autorizzazione per l'apertura di nuove attività in locali non preesistenti all'uscita della legge 23.12.1970 n.1142 potrà essere rilasciata solo quando non sia stato superato il rapporto che intercorre fra la densità della popolazione resi-

dente e fluttuante ed il numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità di un negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e per signore ogni 1000 (mille) abitanti o frazione ed un istituto di bellezza ogni 5000 (cinquemila) abitanti o frazione.

4. Nel calcolo della popolazione vengono comprese anche le persone non residenti che soggiornano nel Comune nel periodo estivo.

5. Il rilascio della nuova autorizzazione inoltre, potrà avvenire (accertati i requisiti di cui ai punti: ultimo comma dell'art.2 e punti a, oppure b, oppure c, comma 1 oppure comma 2 del presente articolo) soltanto se la nuova attività sorgerà a non meno di 150 metri di distanza rispetto ad una già preesistente per quanto riguarda il concentrico cittadino e a rispettare la distanza di almeno 200 metri tra botteghe similari ubicate nella zona periferica.

6. L'autorizzazione deve essere rilasciata al richiedente che, in regola con i requisiti previsti dalla legge 23.12.70 n.1142, succede ad una attività già esistente e regolarmente autorizzata.

7. L'accertamento dei requisiti di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo è a carico del Comune.

#### Art.4

##### Rilascio dell'Autorizzazione

1. Il Sindaco od un suo delegato decide del rilascio dell'autorizzazione sentito l'Ufficiale Sanitario e la Commissione Provinciale per l'Artigianato.

2. L'ordinanza di autorizzazione viene registrata in apposito registro o schedario, nel quale sono annotate eventuali variazioni.

siti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppelletili, destinate allo svolgimento delle attività di barbiere e parrucchiere per signora ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in attività, secondo le disposizioni del Regolamento Comunale dell'Igiene.

Art.9  
Trasferimento

1. Il trasferimento di esercizio di barbiere, parrucchiere per signora ed affine, da una ad altra sede dello stesso Comune, deve essere preventivamente richiesto al Sindaco, con domanda in carta legale.

2. Il Sindaco provvede ad accertare che la nuova Sede, oltre ai requisiti igienici abbia pure quelli previsti dal presente Regolamento.

3. Se il trasferimento della Sede è motivato da casi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio stesso (es. demolizione dell'edificio dove è ubicata la bottega artigiana), il Sindaco (sentito il parere della Commissione) può autorizzare il trasferimento richiesto in deroga alle norme previste al punto 5 dell'art.3.

4. L'attività non potrà essere iniziata nella nuova Sede prima della definizione positiva di detti accertamenti.

Art.10  
Ricorsi

1. Della decisione del Sindaco viene data diretta comunicazione agli interessati.



## Art.11

### Decadenza e revoca

1. Il mancato inizio di attività od interruzione della medesima per un periodo di mesi tre (semprechè il mancato inizio e l'interruzione suddetta non siano determinati da gravi impedimenti) comporta la decadenza dell'autorizzazione.

2. Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca, sentita la Commissione comunale di cui all'art.6 del presente regolamento.

## Art.12

### Proseguimento dell'attività in caso di morte del titolare

1. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per un quinquennio senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della legge 23.12.1970 n.1142.

## Art.13

### Controlli

1. Gli Ufficiali incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art.14  
Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n.689.

2. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

3. Decorsi dieci giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere

Il Segretario comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 47, legge 8-6-1990, n. 142)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29.09.1992 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 29.09.1992

Il Segretario comunale

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Asti con sua nota n. del ha chiesto la produzione di elementi integrativi.  
Lì, Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n. in data Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il  
Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Asti in data 8-10-92 prot. n. 6038 e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lì, 28-10-92  
Visto: IL SINDACO

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

Il Segretario comunale